



COMUNE DI USSASSAI PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. **73**
Del 17/12/2012

OGGETTO: Misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti
art.9 D.L. 78/09, conv. Nella L. 102/09 e Misure per la trasparenza nella P.A. -
art. 18 D.L. 83/2012, conv. nella L. 134/2012.

L'anno duemiladodici il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 16,00, nella sala delle adunanze del Comune convocata regolarmente la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DEPLANO GIAN BASILIO	SINDACO	SI
PUDDU EVALDO PASQUALE	ASSESSORE	NO
DEPLANO ADALBERTO	ASSESSORE	SI

Totale Presenti **2**
Totale Assenti **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): **SEGRETARIO Dott. Giacomo Mameli**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che l'art. 9 del D.L. 1/7/2009, n. 78, convertito dalla legge 3/8/2009, n.102, che di seguito integralmente si riporta, ha introdotto adempimenti per favorire la tempestività dei pagamenti degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni:

Art. 9. - Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

1. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:

a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:

1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti si compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie locali, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni;

3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008;

4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al numero 3 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'articolo 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) in relazione ai debiti già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009 ed in essere alla data di

entrata in vigore del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, è accertato, all'esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge di assestamento di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa all'anno finanziario 2009.

1-bis. Le somme dovute da una regione commissariata ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nei confronti di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, che si determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione debitrice, da effettuare entro trenta giorni dall'istanza dell'amministrazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei termini di cui all'istanza.

CONSIDERATO che l'art. 9 su riportato mira a rafforzare quanto previsto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, di attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che prevede il termine normale di 30 giorni per il pagamento delle transazioni commerciali, oltre il quale si applicano gli interessi moratori.

VISTO, altresì, l'art. 18 del D.L. 22/6/2012, n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7/8/2012, n.134, che prevede l'obbligo di pubblicare sul sito internet dell'ente i seguenti dati relativi a "concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'art. 12 della legge 7/8/1990, n.241 ad enti pubblici e privati:

1. *Il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;*
2. *L'importo;*
3. *La norma o il titolo a base dell'attribuzione;*
4. *L'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;*
5. *La modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;*
6. *Il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.*

I dati sopra elencati sono riportati con link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione "Trasparenza, valutazione e merito" di cui al decreto legislativo n.150 del 2009. La pubblicazione di cui sopra, a decorrere dall'1/1/2013, costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare";

VISTA la succitata normativa e su proposta del Direttore dell'Area Economica Finanziaria, si ritiene di dover adottare le seguenti misure organizzative al fine di migliorare la tempestività dei pagamenti dell'Ente e garantire la trasparenza di cui all'art. 18 del D.L. 83/2012:

- 1) i responsabili dei servizi, nel predisporre i provvedimenti che comportano impegni di spesa, devono verificare che i pagamenti conseguenti siano in linea non solo con le previsioni del bilancio e del piano esecutivo di gestione, ma anche con le regole ed i vincoli di finanza pubblica, fra le quali quelle del patto di stabilità interno;
- 2) il responsabile del servizio finanziario vigila e verifica quanto indicato al precedente punto 1);
- 3) i responsabili dei servizi, devono trasmettere i provvedimenti che comportano liquidazioni di spesa (ex art. 184 del Tuel) alla Ragioneria con congruo anticipo per permettere l'emissione dei mandati di pagamento, specie in prossimità delle chiusure contabili di fine esercizio;
- 4) il responsabile del servizio finanziario, prima di effettuare i pagamenti superiori a € 10.000,00 deve in ogni caso tenere conto dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 (verifica di eventuali inadempienze fiscali);

5) i responsabili dei servizi, quando sono a conoscenza di fatti o atti che possono comportare, anche in prospettiva, situazioni di debiti non previsti nel bilancio e nella contabilità dell'Ente, debbono immediatamente riferire per iscritto al responsabile del servizio finanziario, che a sua volta attiverà, se del caso, la procedura di cui all'art. 153, comma 6, del Tuel;

6) i responsabili dei servizi, a decorrere dal 1° gennaio 2013, relativamente alle concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'art. 12 della legge 7/8/1990, n.241 ad enti pubblici e privati, di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare, attribuiti successivamente al 12/8/2012, devono pubblicare sul sito internet dell'ente, con link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione "Trasparenza, valutazione e merito" di cui al decreto legislativo n.150 del 2009, i seguenti dati:

1. Il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
2. L'importo;
3. La norma o il titolo a base dell'attribuzione;
4. L'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
5. La modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
6. Il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;
- il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012 e la Relazione previsionale e programmatica 2012/2014 approvati con deliberazione del C.C. n. 4 del 5.03.2012;
- i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

D E L I B E R A

per i motivi espressi in premessa che qui s'intendono integralmente riportati

- 1) di adottare le misure organizzative indicate nelle premesse della presente deliberazione e di integrare in tal senso il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, la Relazione previsionale e programmatica 2012/2014;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili dei Settori ed al Revisore dei Conti;
- 3) di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di provvedere alla pubblicazione sul sito WEB della presente delibera come prescritto dall'art. 9 del DL 1/7/09 n. 78, convertito nella L. 3/8/09 n.102;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 267 del 18.8.2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEPLANO GIAN BASILIO

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giacomo Mameli

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

**VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dott. Giacomo Mameli

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere:favorevole**
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Rag. Cinzia Orazielli

Il sottoscritto Segretario comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:

X	è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal	20/12/2012	(art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000);
-	è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 T.U.E.L. n. 267/2000);		

Ussassai 17/12/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giacomo Mameli

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è diventata esecutiva il **17/12/2012**

<input type="checkbox"/>	decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);
<input checked="" type="checkbox"/>	perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

Ussassai 17/12/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giacomo Mameli